

Ricorrente obbligato al versamento  
ulteriore del contributo integrativo



12057/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Presidente -

Dott. MARINA MELONI - Rel. Consigliere -

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -

Dott. ROSARIO CAIAZZO - Consigliere -

Dott. MASSIMO FALABELLA - Consigliere -

Oggetto

SEPARAZIONE  
DIVORZIO

Ud. 29/01/2020 - CC

R.G.N. 18125/2018  
Cron 12057  
Rep. C.I.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 18125-2018 proposto da:

(omissis) elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA  
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di  
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis)  
(omissis);

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

- ricorrente -

**contro**

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)  
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)  
(omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis)  
(omissis) ;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 419/2018 della CORTE D'APPELLO di  
FIRENZE, depositata il 16/02/2018;

907  
20

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA MELONI.

## FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Firenze con decisione in data 16-2-2018 ha confermato la sentenza non definitiva pronunciata dal Tribunale di Firenze pubblicata in data 27/7/2017 in sede di separazione tra i coniugi (omissis) (omissis) e respinto l'appello per nullità della sentenza non definitiva di primo grado che aveva pronunciato la separazione immediata dei coniugi prima della pronuncia di accertamento sulla domanda di addebito. La Corte di Appello di Firenze ha poi condannato (omissis) (omissis) al pagamento delle spese di lite ed al pagamento della somma di € 5000,00 ex art. 96 terzo comma cpc.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione (omissis) affidato a tre motivi .

(omissis) resiste con controricorso.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente (omissis) denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 360 comma 1 nr.5 cpc in quanto il giudice territoriale non ha motivato in alcun modo la sentenza.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente (omissis) denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.99,100,112, 709 bis cpc e 151 cc ex art. 360 comma 1 nr.3 cpc e censura la pronuncia della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la sentenza non definitiva di separazione del Tribunale di Firenze in quanto il giudice territoriale nel caso in cui siano state proposte domande reciproche di addebito come nella fattispecie non poteva emettere sentenza parziale ex art. 709 bis cpc di separazione prima di accertare la condotta delle parti.

Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente (omissis) denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 94 cpc

ex art. 360 comma 1 nr.3 cpc in quanto il giudice territoriale Corte di Appello di Firenze ha condannato (omissis) al pagamento delle spese di lite ed al pagamento della somma di € 5000,00 ex art. 96 terzo comma cpc mentre, in caso di soccombenza reciproca, avrebbe dovuto compensare le spese di giudizio.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La sentenza di appello della Corte di Appello di Firenze ha confermato correttamente la sentenza non definitiva di primo grado che ha pronunciato la separazione immediata dei coniugi prima della pronuncia di accertamento sulla domanda di addebito e la condanna di (omissis) al pagamento delle spese di lite ed al pagamento della somma di € 5000,00 ex art. 96 terzo comma cpc.

Il primo motivo è infondato in quanto la sentenza impugnata risulta esaurientemente motivata. In ogni caso il vizio motivazionale ex art. 360 c5 cpc non è più proponibile in seguito alla modifica dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. apportata dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012 (v.Cass., sez. un., n. 8053/2014).

Il secondo motivo è infondato in quanto l'art. 709 bis cpc prevede espressamente la possibilità di emettere una pronuncia immediata di separazione tra coniugi separatamente dalla pronuncia sulla domanda di addebito.

Recita l'art. 709 bis cpc "All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, e dal quarto al decimo. Si applica altresì l'articolo 184. Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio".

Il legislatore ha quindi previsto, sia nel giudizio di separazione personale dei coniugi (art. 709 bis c.p.c.) sia nel giudizio per lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 4, co. 12, l. 898/70), che il Tribunale emetta sentenza non definitiva relativa, rispettivamente, alla separazione o al divorzio.

Tra l'altro già prima dell'entrata in vigore dell'art. 709 bis cpc in materia di pronuncia anticipata parziale sulla sola separazione questa Corte con Sez. 1, **Sentenza n. 13312 del 29/11/1999** ha chiarito che: "La disposizione di cui all'art. 4, comma nona della legge n. 898 del 1970, nella formulazione introdotta dall'art. 8 della legge n. 74 del 1987, in tema di procedimento di divorzio, secondo la quale il tribunale può emettere sentenza non definitiva, immediatamente appellabile, in ordine alla pronuncia relativa allo "status", con remissione alla sentenza definitiva di ogni altra decisione sui provvedimenti accessori, si rende applicabile anche ai giudizi di separazione personale, in forza del disposto di cui all'art. 23, comma primo della stessa legge."

Il terzo motivo è infondato in quanto il giudice di appello ha motivato correttamente la pronuncia sulle spese e condannato la appellante soccombente (omissis) al relativo pagamento.

La pronuncia impugnata merita quindi di essere confermata. Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto con condanna alle spese della ricorrente secondo il principio di soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che si liquidano in € 2.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR nr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima/6 sezione della Corte di Cassazione il 29/1/2020.

Il Presidente

dott.ssa Maria Giovanna Sambito



Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 22 GIU 2020  
Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

